



Istituti finanziari non partecipanti

Berna, il 20 marzo 2015

Lettera d'informazione in allegato alla dichiarazione di consenso dei prestatori di servizi finanziari svizzeri partecipanti relativa all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Gentili Signore, egregi Signori,

Nell'ambito dell'entrata in vigore dell'accordo FATCA, il Suo prestatore di servizi finanziari è nell'obbligo di comunicare certe informazioni alle autorità fiscali statunitensi (IRS), specialmente riguardanti i conti americani o gli importi esteri sottomessi ad obbligo di notifica e pagati ad istituti finanziari non partecipanti avendo autorizzato la trasmissione dei dati (importi sottomessi ad obbligo di notifica). Il prestatore di servizi finanziari viene obbligato ad annunciare il numero dei conti detenuti da clienti americani, l'importo degli averi depositi su quei conti così come gli importi sottomessi ad obbligo di notifica per i quali nessuna dichiarazione di consenso è stata ricevuta.

Per questo motivo il Vostro prestatore di servizi finanziari Le ha presentato una dichiarazione di consenso alla notifica delle informazioni, mirando a divulgare i dati alle autorità fiscali statunitensi IRS secondo l'articolo 3, capoverso 2, lettera a dell'accordo FATCA. Consegnando al Vostro prestatore di servizi finanziari il modulo debitamente firmato, lo autorizzate a comunicare questi dati all'IRS. Questo consenso è irrevocabile durante l'anno civile in corso, e sarà automaticamente prolungato per l'anno seguente, salvo revoca espressa.

Se entro la data indicata il prestatore di servizi finanziari non riceve per il 2015 la suddetta dichiarazione, il conto verrà considerato come "Non-Consenting Account" (conto senza dichiarazione di consenso). Se ciò dovesse accadere, il prestatore di servizi finanziari dovrebbe comunicare all'IRS entro la fine di gennaio 2016 per l'anno 2015, o entro la fine di gennaio 2017 per l'anno 2016, il numero di istituti finanziari non partecipanti che non hanno acconsentito alla trasmissione dei dati che li riguardano, così come il totale degli averi corrispondenti, senza tuttavia rivelare l'identità di questi istituti finanziari.

In base a queste informazioni aggregate e secondo l'articolo 5 dell'accordo FATCA, l'IRS avrà la possibilità di chiedere alla Svizzera la consegna di informazioni riguardanti i citati "Non-Consenting Accounts" tramite una richiesta di assistenza amministrativa sotto forma di una richiesta collettiva, conformemente all'articolo 26 della Convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America nella versione del 23 settembre 2009. Tuttavia, una tale richiesta potrà solamente essere deposta dopo l'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

Qui di seguito la informiamo circa la procedura prevista dall'articolo 12 della Legge federale del 27 settembre 2013 sull'attuazione dell'accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America (Legge FATCA) per le richieste collettive:

Dopo il ricevimento della richiesta collettiva verrà pubblicato simultaneamente nel Foglio federale svizzero e sul nostro sito internet www.estv.admin.ch. Contemporaneamente a questa pubblicazione, pregheremo il prestatore di servizi finanziari di fornirci i documenti relativi a tutti i "Non-Consenting Accounts". In qualsiasi momento avrete la possibilità di richiedere al Suo prestatore di servizi finanziari una copia dei dati sulla base dei quali sarà stata decisa la Vostra qualifica e contestare quest'ultima. Sulla base di questo preavviso avrete la possibilità di **inoltrare, entro il termine, la Vostra presa di posizione rispetto alla prevista consegna dei Vostri dati** bancari all'IRS. La nostra decisione finale terrà conto della Vostra eventuale presa di posizione, e essa verrà emessa circa due o tre mesi dopo la ricezione della richiesta collettiva.

Il dispositivo delle nostre decisioni finali verrà pubblicato in modo anonimo sul Foglio federale svizzero e sul nostro sito internet. In questo modo, le persone coinvolte dalla decisione avranno la possibilità di chiedere informazioni rispetto a quest'ultima presso l'AFC.

Tutte le decisioni finali potranno essere impugnate **entro 30 giorni** dalla pubblicazione nel Foglio federale svizzero con un ricorso soggetto a spese presso il Tribunale Amministrativo Federale (TAF). In tale caso ci dovrete inoltrare contemporaneamente una copia del Vostro ricorso.

Qualora il ricorso ci sembrasse giustificato, procederemo ad un riesame della decisione finale e dati non saranno trasmessi. Se invece il ricorso a nostro avviso non fosse giustificato, presenteremo immediatamente al TAF la nostra richiesta di rigetto. Spetterà quest'ultimo decidere in merito alla concessione di assistenza amministrativa e alla consegna dei dati dei clienti e dei conti all'IRS. La decisione del TAF federale sarà definitiva.

Per ulteriori informazioni riguardanti questa procedura, Vi preghiamo di contattare direttamente l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, Eigerstrasse 65, CH-3003 Berna, o sei@estv.admin.ch.

Distinti saluti

Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale



Alexandre Dumas
Responsabile SEI